

**3**

**STATUTO DELL'OPERA  
PER LE CHIESE EVANGELICHE  
METHODISTE IN ITALIA**

**S.OP/1975**

## NOTA

Il presente statuto è stato approvato con L/SI/1975. Esso costituisce una modifica del preesistente statuto della CEMI, al fine di assicurare la continuità dell'ente morale. Dette modifiche entrano in vigore col 1 settembre 1979. Tali modifiche sono state approvate dallo Stato con DPR 17 maggio 1979, n. 253; ulteriore modifica è stata approvata dallo Stato con DPR 8 gennaio 1981, n. 364.

Il presente statuto viene indicato con la sigla S.OP/1975.

#### Art. 1 - (*definizione*)

L'Opera per le chiese evangeliche metodiste in Italia - sorte dall'evangelizzazione iniziata nel 1861 dalla Società missionaria metodista d'Inghilterra e nel 1874 dalla Società missionaria della Chiesa metodista episcopale degli Stati Uniti d'America e ad esse unitesi, operanti sotto le denominazioni di Chiese evangeliche wesleyane e Chiese metodiste episcopali fino al 22 maggio 1946, quando i rispettivi Sinodi radunati in Firenze ne deliberarono l'unione in un unico corpo, rimasto in connessione fino al 4 ottobre 1962 con la Chiesa metodista di Gran Bretagna, che in tale data le riconobbe autonome e indipendenti - è l'ente morale che provvede alle finalità istituzionali di dette Chiese.

#### Art. 2 - (*scopi*)

L'ente, costituito con deliberazione del sinodo della Chiesa evangelica metodista d'Italia in data 23 maggio 1946 ed eretto con decreto del presidente della repubblica del 20 marzo 1961, assume la denominazione di Opera per le chiese evangeliche metodiste in Italia, con sede in Roma,<sup>1</sup> ed ha per scopo di provvedere a quanto possa occorrere alle chiese evangeliche metodiste che sono in Italia per l'assolvimento dei loro fini istituzionali di culto, istruzione, beneficenza ed assistenza.

#### Art. 3 - (*mezzi finanziari*)

I mezzi finanziari per il raggiungimento dei fini dell'ente sono costituiti dal reddito del patrimonio, dai contributi dei fedeli, da donazioni, eredità e legati che comunque ad esso pervengano.

#### Art. 4 - (*commissione*)

Organo dell'ente è la Commissione dell'Opera per le chiese evangeliche metodiste in Italia.

---

<sup>1</sup> Così modificato con N/SI/1978.

*Art. 5 - (composizione della commissione)*

La Commissione dell'Opera è composta da cinque membri, fra i quali il presidente, il vicepresidente ed il segretario-archivista ed è nominata dal sinodo e dalla Tavola valdesi nei quali le chiese evangeliche metodiste d'Italia sono rappresentate.

Il sinodo valdese elegge quattro membri e fra questi il presidente con scheda separata; la Tavola valdese nomina nel suo seno il quinto membro della Commissione.

I membri della Commissione possono essere eletti o nominati per non oltre sette anni consecutivi.

Il settennato ricomincia qualora un membro della Commissione venga eletto presidente.<sup>2</sup>

*Art. 6 - (compiti della commissione)*

La Commissione:

- a) amministra il patrimonio intestato all'Opera per il raggiungimento dei fini dell'ente, compiendo tutti i conseguenti atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione;
- b) rappresenta le dette chiese presso il Consiglio ecumenico, la Conferenza delle chiese europee, il Consiglio mondiale metodista e la Conferenza metodista di Gran Bretagna.

*Art. 7 - (funzionamento della commissione)*

La Commissione dell'Opera si riunisce periodicamente tre volte l'anno, in seduta ordinaria, per convocazione del suo presidente. Il presidente, di sua iniziativa, o<sup>3</sup> su richiesta della maggioranza dei membri, convoca la Commissione in seduta straordinaria. Le deliberazioni della Commissione per essere valide debbono ottenere la maggioranza dei voti dei suoi membri.

Il presente statuto può essere modificato dal sinodo valdese, a maggioranza dei due terzi dei votanti, su proposta della Commissione dell'Opera o di non meno di cinque chiese evangeliche metodiste.

---

<sup>2</sup> Comma aggiunto con 114/SI/2019.

<sup>3</sup> Così modificato con 136/SI/2010.

---

Art. 8 – *(altri organi dell'ente)*<sup>4</sup>

Art. 9 - *(presidente della commissione)*

Il presidente della Commissione è il rappresentante legale dell'Opera ed agisce in suo nome secondo le deliberazioni adottate dalla Commissione medesima.

Art. 10 - *(vicepresidente della commissione)*

Il vicepresidente è nominato dalla Commissione dell'Opera nel suo seno e sostituisce il presidente nelle sue funzioni ogni volta che ne sia da questi richiesto e quando questi non possa disimpegnare il suo ufficio per assenza o per impedimento.

Art. 11 - *(segretario-archivista)*

Il segretario-archivista è nominato dalla Commissione dell'Opera nel suo seno, svolge le funzioni di segreteria durante le sedute della Commissione e cura la tenuta dell'archivio e degli inventari delle proprietà mobiliari e immobiliari dell'ente.

Art. 12 – *(amministrazione delle comunità locali)*<sup>5</sup>

Art. 13 - *(estinzione)*

In caso di estinzione dell'ente il suo patrimonio, per deliberazione del sinodo valdese, è devoluto a scopo di religione e di culto.

---

<sup>4</sup> Articolo abrogato in uno con le modifiche apportate con L/SI/1975.

<sup>5</sup> Articolo abrogato in uno con le modifiche apportate con L/SI/1975.